



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

.....

3° SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N. 77 del 05-04-2018

Registro di Segreteria N. 142 del 06-04-2018

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" -
AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO.
- CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 10 del 30/05/2017)

Il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale N. 32 del 01/03/2014 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ;
- con determinazione n. 01 del 10.01.2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta Celi Energia srl, con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi, 41 P.IVA 02371850815, dei "Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano Codice CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5;
- con verbale del 25.10.2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo rimodulato a seguito delle migliorie offerte in sede di gara;
- In data 07/12/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria CELI ENERGIA Srl di Santa Ninfa (TP) presso il notaio Saverio Camilleri di Valderice
- con ordine di Servizio n. 58 – prot. 189432 del 25/09/2017 del Dipartimento Regionale Tecnico è stato insediato il personale preposto alla Direzione dei Lavori in forza della Convenzione sottoscritta in data 09/08/2017 tra il Comune ed il nominato Dipartimento
- in data 07/12/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria CELI ENERGIA Srl di Santa Ninfa (TP) presso il notaio Saverio Camilleri di Valderice, registrato a Trapani il 12/12/2017 al n. 7304 serie 1/T;
- in data 12/12/2017 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori e in data 14/12/2017 ne ha dichiarato l'avvenuto concreto inizio.

Vista la nota del 16/03/2018, assunta al Prot. Gen. n. 2839 del 19/03/2017, con la quale l'impresa CELI Energia srl, affidataria dei lavori in argomento, ha chiesto, a termini di contratto, l'autorizzazione ad affidare, con sub-contratto, il nolo a caldo di mezzi meccanici per un importo presunto di €. 5.000,00, inferiore al 2% dell'importo contrattuale, per tutta la durata del contratto, alla Ditta Augusta Silvana, impresa individuale, con sede in Palazzo Adriano;

Visti gli allegati alla predetta nota e di seguito elencati:

- contratto di nolo a caldo;
- certificato camerale;
- DURC;
- dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2015 e s.m.i.;
- iscrizione alla white list della Prefettura di Palermo;

Visto il contratto di appalto in data 07/12/2017 rogato dal notaio Saverio Camilleri di Valderice, registrato a Trapani il 12/12/2017 al n. 7304 serie 1/

Visto l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 Coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti) che prevede:


<< 1. ...*(omissis)*... È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. ...*(omissis)*...Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. ...*(omissis)*...
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. [34]
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempimento contributivo risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva



applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. ... (omissis)...
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. ... (omissis)... >>



Visto il Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano, sottoscritto in 29 dicembre 2016;

Accertato che il nolo a caldo oggetto della richiesta di autorizzazione non rientra nella definizione di sub appalto ex art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto:

- l'importo del contratto di sub affidamento è inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate e non superiore a 100.000 euro;
- l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;

Considerato che:

- non risultano sussistere forme di controllo e/o collegamento tra la ditta CELI Energia srl, e la ditta Ditta Augusta Silvana sopra indicate;

Considerato che la ditta Ditta Augusta Silvana:

- è iscritta alla Camera di Commercio di Palermo Enna;
- è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.1, commi da 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) – Sezione VII – Noli a caldo della Prefettura di Palermo;
- risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Considerato che il contratto di nolo a caldo di che trattasi contiene la clausola prescritta dall'art. 3, comma 3, lettera c) del citato protocollo di legalità;

Ritenuto che ricorrono tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia per il rilascio dell'autorizzazione al nolo a caldo di che trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dello scrivente Responsabile del III Settore Arch. Carlo Bertolino, come da nomina conferitagli dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco con determina n. 22 del 08/11/2017;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente O.R.EE.LL. e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

- 1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'Impresa CELI Energia srl, come sopra qualificata, ad affidare alla ditta Agusta Silvana il nolo a caldo di mezzi meccanici, come da contratto di nolo a caldo sottoscritto per un importo presunto di €. 5.000,00.
- 3) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico dell'Ente;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sezione Amministrazione trasparente e di trasmettere copia al Responsabile del Settore II - Servizio Economico e Finanziario.

Palazzo Adriano, li _____

Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)

Visto: Il Sovraordinato al Settore III – LL.PP.
f.to (Ing. Giovanni Cipolla)




Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" -
AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO.
- CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5.

Si da atto che non sono previste maggiore spese a carico dell'Ente.

Palazzo Adriano, li 05/04/2018

Il Responsabile del Settore II
Servizio Economico e Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)



Visto: Il Sovraordinato al Settore II – Servizio Economico e Finanziario

